

COMUNE DI CAIOLO

Provincia di Sondrio



ORIGINALE

Deliberazione del CONSIGLIO Comunale

N. 18 Reg. Deliberazioni

OGGETTO: Revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'art. 24 del "Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica"

L'anno 2017 addì VENTISETTE del mese di SETTEMBRE - alle ore 21.00 nella sede comunale

Previo recapito degli inviti, avvenuto nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica, sessione straordinaria di prima convocazione.

All'appello nominale risultano presenti in aula:

Cognome e nome	Pr.	Ass.
PIRANA GIUSEPPE	X	
PARUSCIO ALDO	X	
MOVIGLIATTI MASSIMO	X	
BERNARDARA ELEONORA	X	
FARINA PRIMAVERA	X	
CARNINI YURI ANGELO	X	
BRANCHINI GIANMARIO		X
CAMER NICOLA	X	
BERNARDARA VANESSA		X
BIANCHINI PIETRO		X
MOSTACHETTI ARNALDO	X	

Assiste il Segretario Comunale Pansoni Dr.ssa Annalisa

Il Sig. Pirana Giuseppe nella sua qualità di Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE



Premesso che, in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, è stato emanato il D.Lgs. 197 agosto /2016, n. 175, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

Considerato che ai sensi dell'art. 4, comma 1, del predetto T.U.S.P. le Pubbliche Amministrazioni non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;

Sottolineato, altresì, che ai sensi dell'art. 4, comma 2, del T.U.S.P. nei limiti di cui al richiamato comma 1, le Amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

ovvero, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del predetto T.U.S.P., al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le Amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato;

Richiamate le disposizioni di cui all'art. 5 commi 1 e 2 del D.Lgs in questione, secondo le quali l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di partecipazione in società miste-pubblico-privato, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di Amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento del fine istituzionale, evidenziando le ragioni e le finalità che giustificano la scelta, nonché la compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme europee con particolare riguardo a quelle in materia di aiuti di Stato alle imprese;

Rilevato che per effetto dell'art 24 T.U.S.P, entro il 30 settembre 2017, il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute, direttamente o indirettamente, alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2 ,T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verificano le seguenti condizioni:



- 1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all' art 4, commi 1,2 e 3 del T.U.S.P.;
- 2) non soddisfino i requisiti di cui all' art 5, commi 1 e 2, T.U.S.P. , e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell' Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta di efficienza, di efficacia e di economicità dell' azione amministrativa;
- 3) previste dall'art 20, c 2, T.U.S.P., ossia:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 T.U.S.P.
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 1 milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Preso atto che l'art. 26 c. 12-quinquies del D.Lgs. n. 175/2016, così come modificato dal D.Lgs. 16. giugno 2017 n. 100, che prevede che "Ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d), il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019. Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria.

Considerato che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;



Considerato, altresì, che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio di riferimento;

Preso atto delle "Linee di indirizzo per la revisione straordinaria", approvate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti con deliberazione 19/SEZAUT/2017/INPR del 19 luglio 2017 ;

Visto il " Piano di revisione straordinaria delle società" di cui all' art 24 del T.U.S.P., come risulta nell' allegato A) alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta e comprensivo delle schede tecniche approvate con la sopracitata deliberazione della Corte dei Conti, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Verificato che le partecipazioni societarie possedute da questo Comune rispettano le condizioni e i requisiti necessari al mantenimento, come meglio descritto nella ricognizione allegata;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 24, comma 2, del T.U.S.P., il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento del Piano Operativo di Razionalizzazione delle Società Partecipate approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 16 del 02.07.2015 i cui risultati conseguiti hanno formato oggetto della specifica Relazione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n.16 del 29.04.2016;

Rilevato che la presente ricognizione è adempimento obbligatorio e che la mancata adozione dell'atto ricognitivo entro il predetto termine del 30 settembre 2017, ovvero la mancata alienazione entro i termini previsti dal richiamato art. 24 comma 4, comporta per il socio pubblico l'impossibilità di esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater del codice civile;

Rilevato inoltre che l'art. 20, c. 7, del D.Lgs. 175/16 prevede che la mancata adozione del piano di razionalizzazione comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

Tenuto conto del parere espresso dall' Organo di revisione ai sensi dell'art 239, c. 1, lett b)del D.Lgs n. 267/2000, (All.B);

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del TUEL attestante, altresì, la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti n. 8 favorevoli, n. 0 astenuti e n. 0 contrari, espressi nelle forme di legge dai n. 8 consiglieri presenti e votanti;



DELIBERA

- 1) di approvare i richiami, le premesse quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
- 2) di approvare il "Piano di revisione straordinaria delle società partecipate" da questo Comune alla data del 23 settembre 2016, che si allega alla presente deliberazione (**All.to A**) e ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 3) di prendere atto che a seguito della presente ricognizione straordinaria delle partecipazioni sussistono le condizioni per il mantenimento di tutte le partecipazioni, per le motivazioni illustrate nell' allegato Piano;
- 4) dare atto che ai sensi dell'art 24, comma 1 e 3, del T.U.S.P., l'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le modalità dell'art. 17, D.L. n. 90/2014 e s.m.i., e le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4. Il provvedimento di ricognizione è inviato alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4, e alla struttura di cui all' art 15;
- 5) demandare al Responsabile del Servizio Economico Finanziario gli adempimenti conseguenti al presente atto.

Con voti n. 8 favorevoli, n. 0 astenuti e n. 0 contrari, espressi nelle forme di legge dai n. 8 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000.



COMUNE DI CAIOLO

Provincia di Sondrio

AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DEL COMUNE DI CAIOLO

**Revisione Straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'art. 24 del decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175**

Ricognizione e Relazione Tecnica

Allegato A) alla delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 27.9.2017





1. IL QUADRO NORMATIVO

Il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100.

Ai sensi dell'art. 24 del T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica deve provvedere ad effettuare con provvedimento motivato una ricognizione di tutte le partecipazioni dalla stessa possedute (direttamente o indirettamente) al 23 settembre 2016, data di entrata in vigore del T.U.S.P., individuando quelle che devono essere alienate o che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione di cui all'art. 20, comma 1 e 2.

L'eventuale alienazione deve essere effettuata entro un anno dall'avvenuta ricognizione.

La ricognizione deve essere effettuata per tutte le partecipazioni anche di minima entità.

Per gli enti territoriali il provvedimento di adozione costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni di cui all'art. 1, comma 612 della L. 23.12.2014, n. 190.

In applicazione del D.Lgs.175/2016 le Amministrazioni pubbliche sono tenute ad effettuare le comunicazioni in merito agli esiti delle ricognizione straordinaria in apposita sezione dello stesso applicativo Partecipazioni del Dipartimento del Tesoro.

La comunicazione del provvedimento adottato, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 175/2016 deve essere effettuata immediatamente alla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo.

Inoltre la suddetta ricognizione sarà pubblicata sul sito internet comunale, Sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di 1° livello "Enti controllati", sotto-sezione di 2° livello "Società partecipate", ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. n. 33/2013, modificato dal D.Lgs. n. 97/2016.

Qualora l'amministrazione ometta di procedere alla revisione straordinaria, oppure non rispetti il termine di un anno per la vendita delle quote, non potrà "esercitare i diritti sociali nei confronti della società" e, fatto salvo il potere di alienare la partecipazione, questa sarà liquidata in denaro in base a criteri e modalità dettati dal Codice civile (articoli 2437-ter, comma 2, e 2437-quater).

Secondo il legislatore del TUSP (articolo 24, comma 1), le amministrazioni devono dismettere le partecipazioni, dirette e indirette:

- non riconducibili ad alcuna "categoria" tra quelle elencate dall'articolo 4 del TUSP ;
- oppure che non soddisfano i "requisiti" di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TUSP ;
- che ricadono in una delle ipotesi dell'articolo 20, comma 2, del TUSP.

Ai sensi dell'articolo 4 del TUSP, in primo luogo, le amministrazioni non possono detenere quote del capitale di società per la "produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali", principio generale già dettato dal comma 27, articolo 3, della legge 244/2007.

Le "categorie" previste dall'articolo 4 del TUSP, che consentono alle amministrazioni pubbliche di costituire società, acquisire o mantenere partecipazioni, sono:

- produzione di un servizio di interesse generale, inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;



- progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche;
- realizzazione e gestione di un'opera pubblica, ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato, con un imprenditore privato;
- autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle direttive europee in materia di contratti pubblici e della disciplina nazionale di recepimento;
- servizi di committenza, incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3 comma 1 lettera a) del decreto legislativo 50/2016.

Inoltre, sempre l'articolo 4, prevede:

- che per valorizzare i loro immobili, le amministrazioni possano "acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (articolo 4 comma 3);
- che sia salva la possibilità di costituire società in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014 (articolo 4 comma 6);
- che siano ammesse le partecipazioni nelle società per la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (articolo 4 comma 7);
- che sia salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca e che sia salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche (articolo 4 comma 8);
- infine, che sia fatta salva la possibilità di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi di interesse generale a rete, anche oltre l'ambito territoriale della collettività di riferimento, purché l'affidamento dei servizi sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica (articolo 4 comma 9-bis).

Oltre alle "categorie" dell'articolo 4, le amministrazioni devono verificare i "requisiti" di cui all'articolo 5, commi 1 e 2.

Secondo il comma 1 dell'articolo 5 del TUSP, l'atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, "deve essere analiticamente motivato".

Attraverso tale motivazioni l'amministrazione deve:

- dimostrare la necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali elencate all'articolo 4 del TUSP;
- evidenziare le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato;
- dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

Ai sensi del comma 2, articolo 5, del TUSP l'atto deliberativo [...] dà atto "della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese".



All'atto della ricognizione straordinaria di cui all' art 24 del TUSP le amministrazioni pubbliche devono alienare o formare oggetto delle misure di cui all' art 20, comma 1 e 2 le partecipazioni societarie che ricadono in una delle ipotesi dell'articolo 20, comma 2, del TUSP :

- partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all' art 4;
- delle società prive di dipendenti o con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;
- delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
- partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro.

Ai sensi del comma 12-*quinquies* dell'articolo 26 del Dl.gs. n. 100 del 16.06.2017 il limite del fatturato medio, di almeno un milione, si applicherà dal 2020, per il triennio 2017-2019 , mentre ai fini dell' adozione del piano di revisione straordinaria di cui all' art 24 TUSP si applica la soglia di fatturato medio non superiore a € 500.000,00 per il triennio 2013-2015;

- nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento;
- nel caso vi sia la necessità di aggregare società aventi ad oggetto le attività consentite all' art 4.
- nel caso di partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti.

2. IL PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DEL 2015

Questo documento di revisione straordinaria rappresenta un aggiornamento del “Piano operativo di razionalizzazione” del 2015 (articolo 24 comma 2 del TUSP).

Il Piano operativo di razionalizzazione 2015 è stato approvato con decreto Sindacale del 29.06.2015 successivamente approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 16 del 02.07.2015 e trasmesso alla Corte dei Conti il 06.07.2015 prot. 995.

La “relazione conclusiva” sullo stato di attuazione del Piano 2015 è stata approvata con decreto Sindacale del 29.04.2016, successivamente approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 16 del 29/04/2016 e trasmesso alla Corte dei Conti il 10.05.2016 prot. 705.



II – Le partecipazioni dell'ente

1. LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

Le società partecipate dal Comune di Caiolo alla data prevista del 23 settembre 2016 (data di entrata in vigore del Decreto 175/2016 e smi) sono le seguenti:

1. Società per l'Ecologia e l'Ambiente S.p.A. – S.EC.AM. con una quota dell'0,286%;
2. Società Trasporti Pubblici Sondrio S.p.A. – S.T.P.S con una quota dello 0,1714%;
3. Società Avio Valtellina S.p.A. con una quota dell'0,18 %.

Le partecipazioni societarie di cui sopra sono oggetto del presente Piano.

2. ALTRE PARTECIPAZIONI ED ASSOCIAZIONISMO

Per completezza si precisa che il Comune di Caiolo, fa parte della Comunità Montana Valtellina di Sondrio e del Consorzio Bacino Imbrifero Montano dell'Adda.

Essendo “*forme associative*” di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL), non sono oggetto del presente Piano.

III – Il Piano di revisione straordinaria



1. SOCIETA' PER L'ECOLOGIA E L'AMBIENTE S.p.A. – S.EC.AM. S.p.A.

Ragione sociale		S.EC.AM. Spa
Partita IVA		00670090141
Data inizio		01/06/1995
Data fine		31/12/2050
Capitale sociale	€	3.120.000,00
Diviso in 30.000 azioni di nominali	€	104,00 ciascuna
Quota comune	€	8.944,00
% partecipazione		0,286%

RISULTATI D'ESERCIZIO (importi in euro)	
2015	+ 539.816,00
2014	+ 425.329,00
2013	+ 369.958,00
2012	+ 317.543,00
2011	+ 212.059,00

FATTURATI (importi in euro)	
2015	+ 44.350.002,00
2014	+ 38.916.438,00
2013	+ 30.244.121,00
FATTURATO MEDIO	+ 37.836.853,67

Finalità e descrizione

La Società ha per oggetto, nell'ambito territoriale della Provincia di Sondrio:

- a) il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilati nelle varie fasi di conferimento, raccolta, spazzamento, cernita, trasporto, trattamento (inteso come operazione di trasformazione necessaria per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo e l'innocuizzazione dei medesimi) nonché l'ammasso, il deposito e la discarica sul suolo e nel suolo e la termodistruzione;
- b) la raccolta, il trasporto e le lavorazioni di scarti di rifiuti speciali (ivi inclusi gli inerti e i rifiuti lapidei), i rifiuti assimilabili ai rifiuti urbani e i rifiuti tossico-nocivi, al fine di recupero e riciclaggio di materie prime e/o di un trattamento di innocuizzazione per renderli smaltibili in discariche controllate nonché il servizio di smaltimento di tali rifiuti;
- c) l'assunzione di specifiche funzioni di coordinamento operativo e gestionale, allo scopo di migliorare l'efficienza e l'economicità dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente e al rispetto del territorio e, in particolare, con riferimento: alla depurazione e al disinquinamento delle acque alla produzione di energia;
- d) l'attività di autotrasporto per conto terzi di merci;
- e) la commercializzazione relativa a tutte le fasi di smaltimento dei rifiuti in genere;
- f) il noleggio di attrezzature per l'ecologia ai fini del servizio;
- g) il servizio di pulizia meccanizzata e manuale, la gestione, la manutenzione di parchi, giardini, piazze, strade, vie e parcheggi sia pubblici che privati, nonché dei relativi servizi complementari connessi;



- h) h) l'esercizio delle attività nel campo della ricerca, progettazione in proprio, produzione, approvvigionamento, trasporto, vendita, utilizzo, recupero e gestione di strutture, infrastrutture e servizi relativi al ciclo integrato delle acque (acquedotti, fognature, depuratori ed ogni altro impianto collegato), e relativi all'utilizzo ed al recupero delle energie del ciclo integrato delle acque;
- i) l'esercizio delle attività nel campo della ricerca, progettazione in proprio, realizzazione, vendita, utilizzo e gestione di strutture e infrastrutture relative ai servizi a rete (telecomunicazioni, telefonia, cablaggi e connessioni di ogni tipo, distribuzione di gas, energia elettrica, termica,) e servizi connessi;
- j) la progettazione in proprio, costruzione, gestione di impianti, di qualsiasi tecnologia, per il trattamento, la trasformazione e la distruzione di rifiuti, scarti di lavorazione, materiale di recupero, e combustibili derivanti dai rifiuti.

Può inoltre assumere ogni altra iniziativa di natura economica e rilevanza sociale, atta a sviluppare un servizio adeguato ai bisogni del territorio, nel rispetto della legge e con modalità mirate alla salvaguardia ecologica dell'ambiente.

Per il conseguimento dello scopo sociale, la società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, che siano strettamente connesse al conseguimento dell'oggetto sociale con espressa esclusione del fine di collocamento e nel rispetto delle disposizioni di prevenzione dell'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, purché oltre l'ottanta per cento del proprio fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esso affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società e purché le predette operazioni non distolgano le risorse necessarie all'espletamento dei servizi pubblici affidati alla Società....omissis.....

..... La società, inoltre, può assumere interessenze o partecipazioni in imprese o società per azioni costituite o costituende, aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio purché la parte più importante dell'attività delle società partecipate o controllate sia comunque svolta a favore degli Enti locali soci e purché le operazioni svolte dalle società controllate o partecipate non distolgano le risorse necessarie all'espletamento dei servizi pubblici affidati a S.EC.AM s.p.a.. La società, potrà infine concedere garanzie, reali e personali, anche per obbligazioni di società controllate da S.EC.AM ai sensi dell' art 2359c.c.....omissis.....

Costituita nel 1995 Secam (acronimo di Società per l' Ecologia e l' Ambiente) è una società per azioni a capitale interamente pubblico, detenuto dai 78 Comuni della provincia di Sondrio, dalle cinque Comunità Montane e dall' Amministrazione Provinciale di Sondrio.

La Società S.EC.AM è stata individuata come soggetto attuatore del Piano Provinciale Sondrio per la Gestione Integrata dei Rifiuti approvato dalla Regione Lombardia con D.G.R. 27.01.2009, n. 8908 e come gestore unico del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) della Provincia di Sondrio a seguito di sottoscrizione, in data 25.06.2014, con l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio di una "Convenzione per l'affidamento del servizio idrico integrato dei Comuni dell'ambito territoriale ottimale della Provincia di Sondrio . (SO)

A titolo ricognitivo si precisa che la S.EC.AM. spa, alla data di entrata in vigore del Dl.gs 175/2016 e s.m.i., deteneva le seguenti partecipazioni societarie:

- Servizi Ecologici Ambientali s.r.l. (quota di partecipazione di Secam 100%);Energio S.r.l. (quota di partecipazione di Secam 51%); Bioase S.rl (quota di partecipazione di Secam 30%); Synval S.rl (quota di partecipazione di Secam 5%); Politec Soc. Coop. (quota di partecipazione di Secam 1%); T.C.V.V.V. S.p.a (quota di partecipazione di Secam 1%); Azienda Energetica Valtellina Valchiavenna S.p.a (quota di partecipazione di Secam 0,01%);



Per quanto concerne le partecipazioni indirette, le stesse devono essere oggetto di revisione straordinaria se detenute attraverso una “tramite” di controllo.

Come indicato nelle schede allegate alla deliberazione n. 19/2017 della Sezione Autonomie della Corte dei Conti e nelle Istruzioni per la revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche, (MEF giugno 2017), per controllo si intende “la situazione descritta nell’art. 2359 del Codice Civile. Il controllo può sussistere anche quando in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all’attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo”.

Per quanto sopra esposto le sopracitate società partecipate da S.EC.AM non sono oggetto di ricognizione non avendo il Comune di Caiolo il controllo su S.EC.AM. spa.

Azioni da intraprendere

La società S.EC.AM (acronimo di Società per l’ Ecologia e l’ Ambiente) è una società per azioni a capitale interamente pubblico, detenuto dai 78 Comuni della provincia di Sondrio, dalle cinque Comunità Montane e dall’ Amministrazione Provinciale di Sondrio e svolge un servizio pubblico di interesse generale, strettamente necessario per il perseguimento delle finalità di questo Ente, quale quello del trattamento e smaltimento dei rifiuti. La suddetta società è stata individuata come soggetto attuatore del Piano Provinciale Sondrio per la Gestione Integrata dei Rifiuti approvato dalla Regione Lombardia con D.G.R. 27.01.2009, n. 8908.

Inoltre è stata individuata come gestore unico del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) della Provincia di Sondrio a seguito di sottoscrizione, in data 25.06.2014, con l’Ufficio d’Ambito della Provincia di Sondrio di una “Convenzione per l’affidamento del servizio idrico integrato dei Comuni dell’ambito territoriale ottimale della Provincia di Sondrio .

La Corte dei Conti Sezione delle Autonomie nell’adunanza del 19.07.2017, al fine di favorire il corretto adempimento di cui all’art. 24 del D.Lgs. 175/2016, ha approvato un modello standard dell’atto di ricognizione e relativi esiti che deve essere allegato alle deliberazioni consiliari degli enti in sede di revisione straordinaria.

Come riportato nella presente relazione, nelle allegate schede predisposte dalla Corte dei Conti (**Allegato A**), la Società S.EC.AM spa è una società in house che produce un servizio di interesse generale strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali di questo Comune.

Inoltre:

- la società conta un numero di dipendenti superiore al numero di amministratori;
- la società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate dall’ Ente ;
- la società ha conseguito nel triennio precedente ,un fatturato medio di € 37.836.853,67 superiore a quello previsto all’art. 20, comma 2, lett. d) e dall’art. 26, comma 12-quinquies ,del D.Lgs. 175/16 così come modificato dal D.Lgs. 16.06.2017 n. 100;
- la società ha conseguito risultati di esercizio nell’ ultimo quinquennio che escludono l’ applicazione dell’ art 20, comma 2, lett e);
- i costi di funzionamento risultano adeguati ,mantenendo costante il rapporto costi e valore di produzione.
- non necessita di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all’art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g).



Il servizio svolto dalla predetta società in favore di questo Comune è un servizio di interesse generale strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali di questo Ente risulta conveniente ed economico in termini di costo-opportunità.

Nessuna azione da intraprendere.

Conclusioni

Come già esaminato e valutato nelle sotto riportate deliberazioni consiliari:

- n. 6 del 26.06.2009 avente per oggetto “Art. 3 comma 27 - 28 - 29 Legge 244/2007- Partecipazione a Società - Provvedimenti conseguenti”;
- n. 16 del 02.07.2015 avente per oggetto: “Approvazione piano operativo- relazione tecnica” delle Società partecipate del Comune di Caiolo, redatto ai sensi dell’art. 1, comma 611 e s.s., della Legge n. 190 del 23/12/2014;
- n. 16 del 29.04.2016 avente per oggetto: “Approvazione relazione conclusiva del processo di razionalizzazione delle Società partecipate” ;

viene riconfermata la volontà di questa Amministrazione di **mantenere la partecipazione**, seppur minoritaria, nella suddetta società in quanto la stessa assicura lo svolgimento efficiente del servizio pubblico di interesse generale ,strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali di questo Ente.

2. SOCIETA' TRASPORTI PUBBLICI SONDRIO S.p.A.

Ragione sociale	Società Trasporti Pubblici Sondrio S.p.A.
Partita IVA	00122020142
Data inizio	23/02/1976
Data fine	31/12/2050
Capitale sociale	€ 1.319.143,98
Quota comune	€ 2.262,18 (1.019 azioni da €. 2,22)
% partecipazione	0,1714%

RISULTATI D'ESERCIZIO (importi in euro)	
2015	+ 166.703,00
2014	+ 8.113,00
2013	+ 88.836,00
2012	+ 88.477,00
2011	+ 135.569,00

FATTURATI (importi in euro)	
2015	+ 7.672.675,00
2014	+ 7.721.758,00
2013	+ 7.710.831,00
FATTURATO MEDIO	+ 7.701.754,67

Finalità e descrizione



La Società ha per oggetto la gestione dei servizi su linee regionali, di bacino e urbane, di servizi di gran turismo e su linee internazionali, di parcheggio e autostazione, di servizi di trasporto turistico e speciale e di trasporto a chiamata, l'attività di noleggio ed ogni altro tipo di servizio di trasporto, riparazione autoveicoli in genere anche di proprietà di terzi.

La Stps è stata costituita per espressa volontà degli Enti Pubblici Locali della Provincia di Sondrio il 26 febbraio 1976 allo scopo di garantire il trasporto pubblico di persone in Provincia di Sondrio, a seguito dell' abbandono di tale servizio da parte dei concessionari di allora per sopraggiunte difficoltà economiche gestionali.

Da tale data la società opera nel settore dei trasporti di persone svolgendo servizi di linea interurbani provinciali, servizi di granturismo nonché servizi di noleggio con conducente.

Il capitale sociale, inizialmente sottoscritto al 51% dal Consorzio Trasporti Pubblici e al 49% da privati è oggi prevalentemente pubblico della Provincia di Sondrio, delle Comunità Montane di Valtellina e Valchiavenna e dei Comuni della Valtellina .

Azioni da intraprendere

La Società Trasporti Pubblici Sondrio S.P.A (STPS) è partecipata dal Comune di Caiolo allo 0,1714%

La Corte dei Conti Sezione delle Autonomie nell'adunanza del 19.07.2017, al fine di favorire il corretto adempimento di cui all'art. 24 del D.Lgs. 175/2016, ha approvato un modello standard dell'atto di ricognizione e relativi esiti che deve essere allegato alle deliberazioni consiliari degli enti in sede di revisione straordinaria.

Come riportato nella presente relazione, nelle allegate schede predisposte dalla Corte dei Conti (**Allegato A**), la Società STPS è una società che produce un servizio di interesse generale strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali di questo Comune.

Inoltre:

- la società conta un numero di dipendenti superiore al numero di amministratori;
- la società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate dall' Ente;
- la società ha conseguito nel triennio precedente, un fatturato medio di € 7.701.754,17 superiore a quello previsto all'art. 20, comma 2, lett. d) e dall'art. 26, comma 12-quinquies, del D.Lgs. 175/16 così come modificato dal D.Lgs. 16.06.2017 n. 100;
- la società ha conseguito risultati di esercizio nell' ultimo quinquennio che escludono l' applicazione dell' art 20, comma 2, lett e);
- i costi di funzionamento risultano adeguati ,mantenendo costante il rapporto costi e valore di produzione;
- non necessita di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g).

La società svolge attività di gestione di servizi pubblici locali; è una società indispensabile per l'erogazione dei servizi di trasporto pubblico locale nonché per parte del servizio di trasporto scolastico. Tale servizio, di interesse generale, strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionale di questo Ente, svolto mediante la predetta società, risulta conveniente ed economico in termini di costo-opportunità.

Nessuna azione da intraprendere.

Conclusioni



Come già esaminato e valutato nelle deliberazioni consiliari di seguito elencate:

- n. 6 del 26.03.2009 avente per oggetto “Art. 3 comma 27 - 28 - 29 Legge 244/2007- Partecipazione a Società - Provvedimenti conseguenti”;
- n. 16 del 02.07.2015 avente per oggetto: “Approvazione piano operativo- relazione tecnica” delle Società partecipate del Comune di Caiolo, redatto ai sensi dell’art. 1, comma 611 e s.s., della Legge n. 190 del 23/12/2014;
- n. 16 del 29.04.2016 avente per oggetto: “Approvazione relazione conclusiva del processo di razionalizzazione delle Società partecipate” ;

viene riconfermata la volontà di questa Amministrazione di **mantenere la partecipazione**, seppur minoritaria, nella suddetta società in quanto la stessa assicura lo svolgimento di un servizio pubblico di interesse generale a favore della collettività, strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali di questo Ente.

3. SOCIETA' AVIO VALTELLINA S.P.A

Ragione sociale		Società Avio Valtellina S.p.A
Partita IVA		00523580140
Data inizio		1985
Data fine		2050
Capitale sociale	€	2.425.280,00
Quota comune	€	4.400,00
% partecipazione		0,18 %

RISULTATI D'ESERCIZIO (importi in euro)		
2015	+	2.619,00
2014	+	306,00
2013	-	23.288,00
2012	+	576,00
2011	+	12.763,00

FATTURATI (importi in euro)	
2015	+ 576.921,00
2014	+ 565.578,00
2013	+ 514.779,00
FATTURATO MEDIO	+ 552.426,00

Finalità e descrizione

Il Comune partecipa al capitale della suddetta Società con una quota dello 0,18%.

L' Avio Valtellina S.p.a., costituita il 22 marzo 1985, è una Società mista pubblico e privata, il principale azionista è la Provincia di Sondrio (65,99%) .



La Società gestisce l' unica aviosuperficie presente nel territorio provinciale, realizzata su un' ampia area di terreno di proprietà del Comune di Caiolo e concessa in diritto reale di superficie all' Avio Valtellina S.p.a.

Tale struttura, inaugurata nel 1986, fu prioritariamente adibita quale base di riferimento per le attività di Protezione Civile e, solo in secondo ordine, quale struttura per le attività turistiche e sportive.

Nel 1987, a seguito dei gravi eventi alluvionali che colpirono la provincia di Sondrio (57 vittime), l' Aviosuperficie di Caiolo svolse un ruolo fondamentale nell' ambito dei soccorsi durante le operazioni di pronto intervento, costituendo per molti mesi la principale struttura di collegamento ed il punto di riferimento per l' approdo e l' assistenza di aeromobili coinvolti nelle operazioni di Protezione Civile conseguenti alla calamità .

Negli anni successivi l' aviosuperficie di Caiolo consolida il proprio ruolo nel settore della Protezione Civile, diventando tra l' altro base stabile per le attività di elisoccorso. Nel 1990 viene collocata presso la struttura una delle prime base hems (servizio di emergenza e urgenza con elicottero) in Italia, che tutt' oggi rimane una delle basi più operative a livello nazionale come numero di interventi (circa 9.000 missioni finora effettuate).

Nell' anno 2000 la Protezione Civile Nazionale, attraverso il C.O.A.U. ha chiesto ad Avio Valtellina S.p.A, società titolare dell' aviosuperficie e responsabile della sua gestione, la disponibilità della struttura per potervi allestire la terza base antincendio Nazionale stagionale con la dislocazione degli elicotteri di grandi dimensioni s-64 Sky-Crane.

Nel 2006, dopo aver acquisito dall' Ente Nazionale per l' Aviazione Civile (ENAC) le necessarie autorizzazioni per lo svolgimento di attività di trasporto pubblico di passeggeri.


Nel 2009 è anche stata dislocata la base stagionale per l' elicottero dedicato alla protezione civile regionale per l' antincendio boschivo, recupero animali e sorveglianza del territorio tutt' ora presente.

Anche a seguito delle meritevoli attività di protezione civile, elisoccorso etc. svolte dalla società Avio Valtellina durante le calamità dell' estate del 1987, la Regione Lombardia, con deliberazione della Giunta n. IV/23288 del 9 ottobre 1987, ha inserito l' aviosuperficie di Caiolo nel Piano per il trasporto aereo in Valtellina; Piano che è stato poi recepito e finanziato, nell' ambito del Piano di Ricostruzione e Sviluppo approvato, ai sensi dell' art. 5 della legge 102/90 (Legge Valtellina) , dal Consiglio regionale della Lombardia con deliberazione n. V/508 del 19 marzo 1992 – Azioni ed interventi –

La Provincia di Sondrio, quale soggetto beneficiario e attuatore della Legge 102/90, in stretta collaborazione con la Società Avio Valtellina, ha, dal 2000 al 2005, concorso in modo determinante a riqualificare /potenziare le più importanti infrastrutture.

Dal 1986 la Società Avio Valtellina è titolare, a seguito di sottoscrizione di Convenzione con il Comune di Caiolo, di diritto di superficie su un' area di mq 172.065, in territorio del comune di Caiolo (So) che ne è il proprietario. Per tale concessione, rivista e integrata nel 1999 a seguito degli imminenti investimenti strutturali provinciali di cui al Piano di ricostruzione e sviluppo, la Società versa, al Comune di Caiolo, un canone annuale rivalutabile secondo l' indice Istat, attualmente pari a € 40.784,61

Anche da un punto di vista strettamente finanziario, il mantenimento dell' Avio Valtellina è di importanza strategica per questo Comune, tenuto conto delle continue riduzioni dei trasferimenti statali.



Inoltre la partecipazione nell'Avio Valtellina è di particolare interesse pubblico, in quanto questo comune, come in generale il territorio valtellinese, è caratterizzato da frequenti fenomeni di dissesto, di esondazioni e di frane, eventi nei quali la presenza un servizio come quello svolto dalla suddetta società riveste una rilevanza strategica e fondamentale per l'incolumità del territorio e delle persone.

Si sottolinea il ruolo strategico di un'infrastruttura di trasporto aereo, come Avio superficie di Caiolo, come è emerso, con grande evidenza, in occasione degli eventi calamitosi degli anni 1987, 2005, 2006, 2008, 2010, nel corso dei quali ha costituito la base principale per i collegamenti con le aree esterne.

L'Amministrazione Provinciale ha sempre investito notevoli risorse per adeguare la struttura aeroportuale all'evoluzione delle normative e per mantenerla in efficienza operativa per 365 giorni all'anno.

Un cenno a parte, ma determinante per l'economia e lo sviluppo turistico di questo Comune, va dedicato all'attività turistica/sportiva svolta dall'aeroclub di Sondrio, che tramite i voli turistici provenienti da aeroporti/avio superfici di tutta Europa, la scuola di volo locale e gli stage di volo sportivo, ha contribuito e tutt'ora contribuisce a far conoscere il nostro territorio in tutti i paesi europei, svolgendo così un importante ruolo per la promozione socio culturale / turistica ed economica del Comune di Caiolo.

Per quanto sopra esposto questa Amministrazione ritiene che, per il Comune di Caiolo, il ruolo della Società Avio Valtellina è importante in quanto svolge un servizio pubblico strategico di interesse generale coerente ai fini istituzionali di questo Ente. In particolare, oltre all'attività di protezione civile, antincendio, calamità ,sicurezza del territorio contribuisce allo sviluppo, al progresso sociale ed economico del paese; finalità quest' ultime previste anche dall' art 3 dello Statuto comunale.....omissis..... “ Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico,omissis....persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti gli enti pubblici, le forze sociali ed economiche,omissis...., il Comune promuove la funzione sociale di iniziative economiche, pubbliche e private, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione, individuando e sostenendo le iniziative di natura economica nei settori del commercio, del turismo, nonché della valorizzazione di tutte le risorse locali nel quadro di una economia montana integrata”.

Si precisa che nel bilancio di previsione dell'esercizio 2016/2018, nonostante che dai dati comunicati delle società partecipate per l'esercizio 2015 non risultavano risultati d'esercizio negativi che obbligavano l'Ente a provvedere agli accantonamenti ai sensi del c. 552 dell'art. 1 della L. 147/2013, questo Comune, per prudenza ha previsto l'accantonamento di € 500,00 per ciascuno degli anni 2016/2018.

Si sottolinea, inoltre, che i membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscono nessun tipo di compenso e/o rimborso spese e la società non ha all'interno del proprio organico personale dipendente in quanto, in un'ottica di razionalizzazione ed ottimizzazione dei costi, ha ritenuto opportuno avvalersi, sia per quanto riguarda gli aspetti amministrativi che per quelle tecnici, di collaborazioni esterne che consentono una gestione a costi contenuti.

Conclusioni



Come già esaminato e valutato nelle deliberazioni consiliari di seguito elencate:

- n. 6 del 26.03.2009 avente per oggetto “Art. 3 comma 27 - 28 - 29 Legge 244/2007- Partecipazione a Società - Provvedimenti conseguenti”;
- n. 16 del 02.07.2015 avente per oggetto: “Approvazione piano operativo- relazione tecnica” delle Società partecipate del Comune di Caiolo, redatto ai sensi dell’art. 1, comma 611 e s.s., della Legge n. 190 del 23/12/2014;
- n. 16 del 29.04.2016 avente per oggetto: “Approvazione relazione conclusiva del processo di razionalizzazione delle Società partecipate” ;

viene riconfermata la volontà di questa Amministrazione di **mantenere la partecipazione**, seppur minoritaria, nella suddetta società in quanto la stessa assicura lo svolgimento di un servizio pubblico di interesse generale a favore della collettività, strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali di questo Ente.

IV - Conclusioni generali finali

Preso atto:

- ✓ delle disposizioni legislative avanti citate e della conseguente necessità di procedere, con provvedimento motivato, alla revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute da questo Ente, individuando quelle che possono essere mantenute e quelle che devono essere oggetto di alienazione o di razionalizzazione;
- ✓ delle comunicazioni pervenute dalle Società partecipate;
- ✓ di quanto esposto nel presente documento e nelle delle schede allegate predisposte dalla Corte dei Conti Sezione Autonomie al fine di favorire gli enti locali nel corretto adempimento di quanto previsto dall’articolo 24 del TUSP in materia di revisione straordinaria delle partecipazioni;

Per quanto sopra esposto:

si conferma l’ intenzione dell’ amministrazione di **mantenere le attuali partecipazioni** del Comune rispondendo le stesse ad esigenze di gestione efficiente di servizi indispensabili di interesse generale per il raggiungimento delle finalità istituzionali di questo Comune.

Comune di Caiolo

Provincia di Sondrio

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA IN ORDINE ALLA REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI AI SENSI DELL'ART. 24 DEL "TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA".

Il sottoscritto Dott. Luca Abatini, nella sua qualità di Revisore dei Conti di questo Comune,

VISTO

- l'art. 239 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- la proposta di deliberazione da presentare per l'approvazione al consiglio comunale avente ad oggetto " Revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'art. 24 del "Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica.";
- la relazione e ricognizione tecnica conclusiva del processo di revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;
- il parere favorevole del responsabile dei servizi finanziari;

CONSIDERATO CHE

- ai sensi dell'art. 24 del T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica deve provvedere ad effettuare con provvedimento motivato una ricognizione di tutte le partecipazioni dalla stessa possedute (direttamente o indirettamente) al 23 settembre 2016, data di entrata in vigore del T.U.S.P.;
- questa revisione straordinaria rappresenta un aggiornamento del "Piano operativo di razionalizzazione" del 2015 (articolo 24 comma 2 del TUSP). Il Piano operativo di razionalizzazione 2015 è stato approvato con decreto Sindacale del 29.06.2015 successivamente approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 16 del 02.07.2015 e trasmesso alla Corte dei Conti il 06.07.2015 prot. 995. La "relazione conclusiva" sullo stato di attuazione del Piano 2015 è stata approvata con decreto Sindacale del 29.04.2016, successivamente approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 16 del 29/04/2016 e trasmesso alla Corte dei Conti il 10.05.2016 prot. 705.
- l'Ente detiene unicamente partecipazioni in:
 - . S.EC.AM. SPA – quota 0,286% del capitale sociale;
 - . S.T.P.S. SPA – quota 0,1714% del capitale sociale;
 - . AVIO VALTELLINA SPA – quota 0,18% del capitale sociale;



- S.EC.AM. SPA e S.T.P.S. SPA sono società a capitale interamente pubblico e che le quote sono frazionate e possedute da più Enti Locali mentre AVIO VALTELLINA SPA è una società a prevalente capitale pubblico e che le quote sono frazionate e possedute da più Enti Locali oltre che da alcuni soggetti privati;
- l'Ente ha provveduto a verificare il rispetto delle nuove disposizioni di legge per ciascuna partecipazione posseduta;
- il piano e l'apposita relazione all'uopo predisposta giustificano il mantenimento delle partecipazioni oggi possedute;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

all'adozione della delibera avente per oggetto "Revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'art. 24 del "Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica".

Caiolo, 27 settembre 2017

IL REVISORE DEI CONTI

Dott. Luca Abatini



ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL C.C. N. 18 del 27.09.2017

**AVENTE PER OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 24 DEL TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETA'
A PARTECIPAZIONE PUBBLICA**

Il sottoscritto Aldo Paruscio - Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Caiolo (SO) esprime parere favorevole sulla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, c. 1 del D. Lgs.vo 267/2000, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. B) della Legge n. 213/2012.


Caiolo, li 27.09.2017



Il Resp. del Servizio Finanziario
Aldo Paruscio

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Giuseppe Pirana



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Annalisa Pansoni



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che il presente atto viene pubblicato all'albo pretorio on-line di questo Comune in data 28 SET. 2017 dove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000.

Caiolo, li 28 SET. 2017

IL MESSO COMUNALE
Cinzia Vettovalli



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Annalisa PANSONI



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- ° La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs.vo 267/2000.
- ° Il presente deliberazione diverrà esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs.vo 267/2000.

Caiolo, li 28 SET. 2017



Il Segretario Comunale
Dott.ssa Annalisa Pansoni

